



Prot. n. 1848 del 28/05/2024

Reg. Ord. N. 12 del 28/05/2024

ORDINANZA N. 12/2024

ai sensi dell'art. 50 del del D.Lgs n.267/2000

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PAVIA N. 27, COMUNE DI MORIMONDO (MI), FRAZ. FALLAVECCHIA, ATTRAVERSO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE ONDULATE IN CEMENTO-AMIANTO.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Premesso che:

- in data 25/05/2024 è pervenuta al Responsabile dell'Area Tecnica la segnalazione che in un immobile situato a Fallavecchia in via Pavia 27, era in corso la demolizione di un fabbricato adibito ad autorimessa, avente copertura in lastre ondulate in cemento-amianto;
- in data 27/05/2024 prot. 1834, è pervenuta al protocollo comunale l'annotazione di servizio del Comando Stazione Carabinieri di Rosate, che giunti sul posto, in seguito a richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, constatavano che si stava eseguendo la demolizione di un fabbricato e della sua copertura, accatastando le lastre ondulate in cemento-amianto sul rimorchio di un trattore, presso l'immobile di proprietà della FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO con sede in Milano, catastalmente censito al N.C.E.U. Fg. 28 mapp. n. 59, in locazione alla sig.ra BOSCARATO Natalia Edda, nata a Chioggia (VE) il 22/12/1942 e residente a Morimondo, in via Pavia 27;

Dato atto che:

- in conseguenza della suddetta segnalazione e del successivo verbale inviato dal Comando Stazione Carabinieri di Rosate, è stato effettuato in data 27/05/2024 un sopralluogo congiunto tra il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Luca Venegoni e l'agente di Polizia Locale Domenico Cannadoro per verificare lo stato di pericolosità relativo al manto di copertura in cemento-amianto;
- relativamente al sopralluogo di cui al comma precedente, veniva redatto apposito verbale nel quale veniva evidenziato che:
 - “le lastre di cemento-amianto risultano intatte ed in parte accatastate e avvolte da un telo di plastica opaca sul rimorchio di un trattore, mentre la parte più consistente si trova ancora fissata in copertura;
 - “il locatario non è munito delle necessarie autorizzazioni e della documentazione prevista dalla L. 257/1992 e s.m.i.”;



- “è necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei proprietari dell'immobile affinché provvedano, in tempi brevi alla predisposizione delle pratiche necessarie ed alla rimozione e smaltimento finale, presso impianti autorizzati, di tutte le lastre ondulate in cemento-amianto. Le operazioni di rimozione dei rifiuti speciali contenenti amianto, dovranno essere effettuate da ditte autorizzate, previa comunicazione del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.”;

Ritenuto necessario, così come riportato nel succitato verbale, emettere adeguati provvedimenti affinché il locatario attui gli interventi di cui alla relazione stessa;

Evidenziato che, in presenza di amianto è opportuno procedere con urgenza in modo da evitare rischi per la salute pubblica;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle caratteristiche dei materiali suddetti, di ricorrere a misure contingibili e urgenti per attuare le procedure di rimozione in tempi stretti e certi, ai sensi dell'art. 50 comma 5 e dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Ministeriale 06.09.1994 “Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

Visto il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 25.07.2006 n. 257;

Vista la L.R. n. 17 del 29.09.2003;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

alla Sig.ra BOSCARATO Natalia Edda, in qualità di locataria dell'immobile di via Pavia 27 a Morimondo (MI), fraz. Fallavecchia, censito al N.C.E.U. al Foglio 28, Particella n. 59 nell'immediato e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, fatti salvi e impregiudicati i precedenti provvedimenti emessi e i procedimenti in itinere:

- 1) di provvedere previa rimozione e smaltimento finale presso impianti autorizzati, di tutte le lastre ondulate di cemento-amianto depositate o disposte in copertura del corpo di fabbrica;



PRECISA

- che le operazioni di rimozione dei rifiuti speciali contenenti amianto, dovranno essere effettuate da ditte autorizzate, previa comunicazione del Piano di Lavoro, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
- che per la bonifica di materiali contenenti amianto dovrà essere redatto apposito Piano di Lavoro ai sensi art. 256 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, da inoltrare per la prescritta valutazione al Dipartimento di Prevenzione di ATS MILANO - Città metropolitana, ed osservate eventuali direttive impartite dal medesimo ente;
- che dell'adempimento di quanto sopra dovrà essere data comunicazione, entro 10 (dieci giorni) dallo stesso, all'Ufficio Tecnico di questo Comune, allegando anche i relativi formulari di identificazione e trasporto rifiuti;

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza a quanto prescritto dal presente provvedimento si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che rimane impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui alle disposizioni citate in narrativa;
- che in caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato, sarà cura di questo Comune provvedere a termini di legge, d'ufficio, a svolgere il lavoro di bonifica con recupero delle spese poste a carico dei predetti proprietari e si darà avviso alle autorità competenti per l'accertamento di tutte le responsabilità;

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga notificata dalla Polizia Locale del comune di Morimondo ai soggetti interessati, in premessa identificati, presso l'immobile situato a Fallavecchia in via Pavia 27;
- venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;
- venga trasmessa, per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza:
 - all'ATS MILANO - Città metropolitana - Dipartimento di Prevenzione, Parabiago (MI), Via Spagliardi, 19;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Motta Visconti, Via Ugo La Malfa 9;

RENDE NOTO

- che a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Morimondo, arch. Luca VENEGONI;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. della Lombardia, per incompetenza, per



COMUNE DI MORIMONDO Provincia di Milano

ecceso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa, entro 120 giorni dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Marco Natale Marelli